

**Normativa e modulistica per le
spese ed i finanziamenti della
campagna elettorale dei
candidati e dei partiti per le
elezioni amministrative del
maggio 2013**

SPESE E FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Nota: La legge del 6 luglio 2012 n. 96, all'art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93 art. 12, aggiunge quanto segue: "il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei Comizi elettorali (45° giorno) e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

N.B. E' OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL MANDATARIO E L'APERTURA DEL CONTO CORRENTE QUALORA SI INTENDA RACCOGLIERE FONDI, RICEVERE SERVIZI O AVVALENDOSI DI DENARO PROPRIO CHE SUPERA € 2500

1 - LE REGOLE FINANZIARIE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CANDIDATO

Mandatario elettorale:

la legge 10/11/93, n. 515 e la legge 23/02/95 n. 43 introducono la figura del "MANDATARIO ELETTORALE" e prescrivono che la raccolta dei fondi può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite tale soggetto.

L'obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all'indizione delle elezioni.

E' fatto divieto al MANDATARIO di assumere l'incarico per più di un candidato, è fatto, altresì, divieto al candidato di affidare l'incarico a più di un mandatario.

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (1) il nominativo del MANDATARIO **entro IL TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.**

2 - LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FONDI

Attività del mandatario elettorale:

(Art. 7, comma 4)

il comma 4 dell'art. 7 precisa l'attività del mandatario il quale:

- registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti dalle persone fisiche, associazioni o persona giuridica (2) e quelle provenienti da soggetti diversi;
- si avvale di un unico conto corrente bancario ed eventualmente, di un unico conto corrente postale nell'intestazione del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente;

Art. 3, commi 3 e 4

- la possibilità di effettuare ordinativi o rilasciare autorizzazioni a produrre materiale per propaganda o a cedere servizi comunque utilizzabili per la campagna elettorale, forniti direttamente, ad esempio, da giornali, stazioni radio e televisive, tipografie.

Art. 7, comma 6

- **controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte;**

(1) Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d'Appello/Tribunale di ciascun Capoluogo di Regione. E' un organo di nuova istituzione e si occupa della verifica della documentazione riguardante le spese elettorali sostenute dai singoli candidati e dai partiti. **Qualora il deposito della nomina del mandatario avvenga da persona diversa dello stesso, deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del Mandatario.**

La tipologia delle spese

(Legge 10/12/93, n. 515,
art. 11, commi 1 e 2)

La vigente legge stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

- ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi (1);
- alla produzione, all'acquisto e all'affitto di materiali e mezzi compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, giornali, radio, televisioni private;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (2);
- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e tutto quanto necessita per la presentazione delle liste elettorali;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio conseguente alla campagna elettorale;
- alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, secondo quanto previsto (dall'art. 2, I comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982 n. 441.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle riferibili agli stessi ma sostenute dai partiti, liste di candidati, sindacati, organizzazioni di categoria imputabili pro-quota.

Le spese pro-quota concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso.

(1) Tali spese sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 30% del totale delle spese ammissibili.

(2) L'art. 19 prevede che i comuni, a decorrenza dal giorno dell'indizione delle elezioni, mettono a disposizione a tutti i partiti e movimenti presenti alla competizione elettorale i locali di loro proprietà già utilizzati per conferenze e dibattiti.

Obblighi del candidato

Il responsabile unico delle spese elettorali è il candidato; a carico del mandatario non vi è alcuna responsabilità, quest'ultimo si occupa solo delle entrate.

Il candidato, sia eletto (1) che non eletto deve obbligatoriamente sottoscrivere ed inviare al Presidente del Consiglio Comunale:

1 - una dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (mod. A), ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito (2) o dalla formazione politica di appartenenza, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" (art. 2, primo comma, numero 3, legge 5 luglio 1982 n.441);

2 - una dichiarazione per ciascuno dei contributi ricevuti, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, di valore superiore all'importo di cui all'art.4, terzo comma della legge n. 659/1981 e successive modifiche e dall'art. 11, secondo comma della legge 96/2012 (€ 2.500) erogati nell'arco di un anno da parte di uno stesso soggetto (Legge 515, art. 7, comma 5, lettera a.. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati mediante l'autocertificazione da parte del candidato (legge 515, art. 7, comma 5, lettera b).

Le disposizioni qui indicate non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

I contributi effettuati da persone giuridiche devono essere accompagnate (per qualsiasi importo) dalla delibera degli organismi direttivi della Società o Impresa etc. e dall'iscrizione in bilancio Pertanto, una società può erogare finanziamenti ad un candidato a condizione che:

- a) assuma **preventivamente** la relativa delibera di erogazione del finanziamento da parte degli organi competenti della Società erogante;
- b) il finanziamento sia iscritto in bilancio;
- c) sia data comunicazione del finanziamento entro il termine di tre mesi al Presidente del Consiglio Comunale, qualora il finanziamento sia pari o ecceda l'importo di € 5.000,00.

3 - Un rendiconto, controfirmato dal mandatario elettorale che ne certifica la veridicità limitatamente alle entrate, relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, in cui devono essere analiticamente riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a €. 5.000 hanno obbligo di dichiarazione congiunta, unitamente a tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.

4 - **Gli estratti completi, alla data di chiusura, del conto corrente bancario ed eventualmente conto corrente postale utilizzato.**

Pertanto, riepilogando:

- **i contributi ricevuti da persone giuridiche devono essere evidenziati, per qualsiasi importo ricevuto, sul rendiconto con l'indicazione nominativa del soggetto erogante allegando le rispettive delibere degli organi competenti nonché la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio;**
- **i contributi ricevuti da persona fisica di importo fino a € 5.000,00 devono essere evidenziati nel rendiconto con l'indicazione nominativa del soggetto erogante, pur non essendo oggetto della dichiarazione congiunta o dell'autocertificazione.**
- **Per i contributi pari o superiori ad Euro 5.000,00, oltre alla evidenziazione nel rendiconto, sarà necessario redigere la dichiarazione congiunta.(allegato 2).**

(2) La Legge n. 515, prevede che anche le spese sostenute dal partito, se riferibili al candidato, devono essergli imputate, eventualmente pro-quota, e concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso.

Termine di presentazione da parte dei candidati delle dichiarazioni concernenti le spese sostenute ed i contributi ricevuti

La legge prevede (legge 515,art.7, comma 6) che la dichiarazione relativa ai contributi e obbligazioni assunte e allegati documenti, sia presentata entro tre mesi dalla data delle elezioni, al Presidente della Consiglio Comunale di appartenenza e al Collegio regionale di Garanzia Elettorale. Si ricorda che tale obbligo vige anche per i candidati non eletti per i quali la documentazione deve essere inoltrata al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

I candidati che spendono meno di € 2.500 avvalendosi di denaro proprio hanno l'obbligo di inviare il rendiconto delle eventuali spese sostenute al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Riportare analiticamente, nei modelli allegati di rendiconto, tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore ricevuti da soggetti diversi. Per importi da € 2.500 a € 5.000 occorre fare un'autocertificazione.

Limiti delle spese elettorali dei candidati e dei Partiti

candidato	comuni tra 15.000 e 100.000 ab.	comuni tra 100.001 e 500.000 ab.	comuni superiori a 500.000 ab.
	limite spesa	limite spesa	limite spesa
SINDACO	€ 25000 + € 1 OGNI PER ELETTORE DEL COMUNE	€ 125000 + € 1 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE	€ 250000 + € 0,90 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE
CONSIGLIERE	€ 5000 + € 0,05 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE	€ 12500 + € 0,05 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE	€ 25000 + € 0,05 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE
PARTITO	€ 1 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE	€ 1 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE	€ 1 PER OGNI ELETTORE DEL COMUNE

- A) Vanno computate tra le spese del singolo candidato, eventualmente *pro quota*, anche le spese sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste, se direttamente riferibili allo stesso. Così come vanno computate le spese per la propaganda elettorale relative ad uno o più candidati, sostenute da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni. Tali iniziative devono essere espressamente autorizzate dai candidati o dal mandatario elettorale. Così come va computato tra le spese anche il valore dei servizi messi gratuitamente a disposizione del candidato da persone fisiche o soggetti diversi.
- B) **Il 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate va destinato alle spese relative ai locali per le sedi elettorali, a quelle di viaggio e soggiorno, a quelle telefoniche e postali, nonché agli oneri passivi. Tali spese vanno calcolate in misura forfetaria.**
- C) Le spese ammissibili sono quelle relative:
- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, inclusi gli oggetti pubblicitari di valore minimo di uso corrente (**Per il materiale tipografico attinente alla campagna elettorale si applica l'aliquota IVA del 4 per cento**);

- alla distribuzione e diffusione dei mezzi e dei materiali di cui sopra, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Si può ragionevolmente considerare "personale utilizzato" quello retribuito, anche in forma forfetaria o comunque quello impegnato in modo pienamente e/o continuativo.

3. PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti di cui al paragrafo precedente e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e dalla documentazione presentata emergano irregolarità, il Collegio entro il termine di 180 giorni le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia entro il termine di 15 giorni è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia, che deve decidere entro novanta giorni.

Sanzioni

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione, il Collegio applica una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 50.000 a € 500.000.

In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione, da parte di un candidato proclamato eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni, applica la sanzione pecuniaria di cui sopra. Inoltre, la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,569 a € 51.645,690. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti per i contributi erogabili ai candidati (art. 7, comma 4).

Al rendiconto devono essere allegati i seguenti documenti.

- Estratto conto bancario o postale.

Come già evidenziato dovrà esserci una corrispondenza tra le voci del rendiconto e le movimentazioni bancarie.

- Le fatture e le notule ricevute.
- Tali documenti dovranno essere trasmesse in originale e dovranno essere quietanzati (ovvero apposta la dicitura pagata con timbro e firma del fornitore). Qualora non siano stati pagati per intero o siano stati versati degli acconti, gli importi ancora dovuti devono essere evidenziati tra le entrate, come sopra esposto.
- L'indicazione nominativa delle persone fisiche che hanno erogato contributi o prestato servizi per un importo o valore fino a € 5.000.
- L'indicazione nominativa delle Persone Giuridiche o Associazioni che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore.
Estratti autentici dei verbali degli organi delle Società che hanno erogato contributi o prestato servizi per qualsiasi importo o valore ed attestazione di iscrizione del contributo nel bilancio della Società erogante..
- Copia delle dichiarazioni congiunte relative a contributi o valori di servizi ricevuti di importo o valore superiore a € 5.000.

NOTA BENE:

Per quanto riguarda i Partiti o Movimenti, dovranno presentare i rendiconti nella forma e nei tempi previsti come per i candidati. Si precisa che la modulistica da utilizzare, con le eventuali ed opportune modifiche del caso, può essere quella che viene di seguito riportata.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

L'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 individua i pubblici ufficiali competenti ad effettuare le autenticazioni, previste dalle leggi elettorali, che non siano attribuite esclusivamente ai notai. Essi sono: oltre i **notai**, i **pretori**, i **giudici conciliatori**, i **cancellieri di Pretura e di Tribunale**, i **sindaci**, **gli assessori delegati a sostituire in via generale il sindaco assente o impedito**, **gli assessori appositamente delegati**, i **presidenti di consigli circoscrizionali**, i **segretari comunali**, i **funzionari appositamente incaricati dal sindaco**. Sono altresì competenti ad effettuare le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui sopra, i **giudici di pace** e i **segretari giudiziari** (art. 3 legge 25 marzo 1993 n. 81). Con la definizione dei nuovi profili professionali del personale giudiziario la qualifica di "**Segretario giudiziario**" è stata sostituita con quella di "**Collaboratore di Cancelleria**".

E' valida anche l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori effettuata da un dirigente della Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ancorchè detto funzionario non sia annoverato nell'elenco dell'art. 14 della legge 53/90.

Con la legge n. 130 del 28.04.98 e con la legge 30.04.99 n. 120 art. 4, comma 2, i poteri di autenticazione delle firme dei sottoscrittori previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 21.03.90 sono stati ulteriormente ampliati ed attribuiti ai Presidenti delle Province, Assessori provinciali e comunali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Segretari provinciali, i funzionari incaricati dai Presidenti delle Province, nonché i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei Consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità ai rispettivi Presidenti e Sindaci.

Al riguardo il Ministero di Grazia e Giustizia ha più volte precisato che i pubblici ufficiali ai quali è demandata la funzione di autenticare le firme possono autenticare le sole sottoscrizioni apposte nella circoscrizione di loro spettanza.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Dichiarazione congiunta

(art. 4, comma 3, L. 659/81)

Il sottoscritto
nato a il
mandatario del candidato

e

Il sottoscritto
In qualità di
cod. fisc.
nato a il
residente/domiciliato per la carica in

congiuntamente dichiarano che

il candidato rappresentato dal sottoscritto mandatario
ha ricevuto dal sottoscritto in data
finanziamenti o contributi per un importo complessivo superiore a quello di € 5.000 (cinquemila),
ai sensi dell'art. 4, comma 3, Legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modifiche, e pari a
euro e della messa a disposizione di beni e servizi per il valore complessivo di
euro

Sul nostro onore congiuntamente affermiamo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del Finanziatore

.....

Firma del mandatario

.....

Si allega verbale della delibera del competente organo societario

(*) - Richiesta per contributi di importo superiore a € 5.000

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659, COME INTEGRATA E MODIFICATA
DALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 N. 515

Il sottoscritto
nato a il
residente in Via,
candidato per le elezioni Comunali del
Comune di

dichiara

di aver ricevuto il dal Sig.
la somma di euro quale contributo elettorale

oppure

di aver ricevuto il dal Sig.
la prestazione o servizio il cui valore è pari a €

dichiara

di aver ricevuto il dalla Società (associazione, ecc.)
la somma di euro quale contributo elettorale

oppure

di aver ricevuto dalla Società (associazione, ecc.)
la prestazione o servizio il cui valore è pari a €

Data

Firma del Candidato.....

Controfirma del Mandatario.....
per la certificazione delle entrate

Elezioni Amministrative del
Comune di
Dichiarazione negativa di spese elettorali

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
Corte di Appello di _____

OGGETTO: Dichiarazione **NEGATIVA** di spese elettorale in occasione delle elezioni regionali del (all'art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993, 515, come richiamato dall' art. 5, comma 4, lett. a) della Legge 43/95) e successive modifiche. Art. 13 legge 6 luglio 2012, n. 96

Il sottoscritto _____	
nato a _____	il _____
domiciliato a _____	
recapito telefonico _____	
e-mail _____	
candidato alle elezioni amministrative del del Comune _____	

DICHIARO

- che non sono state effettuate operazioni di raccolta di fondi per il finanziamento della mia campagna elettorale;
- che non è stata affrontata alcuna spesa per la mia propaganda elettorale;
- di non aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di appartenenza alcun finanziamento o contributo né la messa a disposizione di alcun servizio.

Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero.

_____ lì _____

Firma del Candidato

Controfirma del mandatario (qualora nominato)

NB:

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del candidato

Per il rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuto deposito della presente dichiarazione, munirsi della fotocopia della dichiarazione stessa.

A. rendiconto di cui all'art. 7 comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e Art. 13 legge 6 luglio 2012, n. 96;

B. estratto del conto corrente bancario o postale

**DICHIARAZIONE E RENDICONTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 515/ 1993 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL'ART.13 LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO/TRIBUNALE DI

.....
.....

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
recapito tel. codice fiscale n. _____
indirizzo di posta elettronica : _____
candidato alla carica di sindaco oppure alla carica di consigliere del consiglio comunale di
_____ nelle elezioni svolte il _____
nella lista _____

dichiara

di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto per un totale di € _____
e di aver assunto obbligazioni per un valore di € _____;
di aver ottenuto dal Partito/lista/gruppo di candidati _____
_____ finanziamenti
e contributi e di aver avuto la messa a disposizione di servizi per il valore accanto a ciascuno indicato:
quanto a finanziamenti e contributi € _____
quanto a servizi € _____

**“Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero”.**

Si allega:

- Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute (allegati A-B-C);
- Estratto del conto corrente bancario (e dell'eventuale conto corrente postale).

Data _____

Firma del candidato _____

*N.B.: Allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato con firma autografa in
calce e un recapito telefonico o indirizzo mail per eventuali comunicazioni .*

ENTRATE

(contributi finanziari/beni e servizi)

1. Erogazioni del candidato (vedi allegato A) € _____
 2. Contributi finanziari da parte di terzi (vedi allegato B) € _____
 3. Servizi da terzi (vedi allegato B) € _____
 4. Debiti in relazione ad obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale alla data di presentazione del
rendiconto (vedi allegato C) € _____
- TOTALE GENERALE € _____

Mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione della cui lista ho fatto parte. Indicare:

Nessuno

Vedi allegato

Firma del Candidato

Firma del mandatario che ne certifica la veridicità in
relazione all'ammontare delle entrate (art. 7 co. 6 L.
515/1993)

USCITE

SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAL CANDIDATO

1.	Spese per materiali e mezzi di propaganda	€ _____
2.	Spese per la distribuzione e la diffusione del materiale	€ _____
3.	Spese per manifestazioni di propaganda	€ _____
4.	Spese per presentazione liste elettorali	€ _____
5.	Spese per il personale utilizzato e per prestazioni	€ _____
	Totale	€ _____

QUOTA FORFETTARIA SPESE (ART. 11 comma 2)

30% del totale delle spese ammissibili e documentate

€ _____

TOTALE GENERALE

€ _____

SI ALLEGA:

- A) Erogazioni del candidato
- B) Contributi e servizi di terzi
- C) Debiti esistenti alla data di presentazione del rendiconto
- Estratto conto del c/c bancario n. _____
- Estratto conto del c/c postale n. _____

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, come specificato negli allegati, corrisponde al vero.

IL MANDATARIO

IL CANDIDATO

ALLEGATO A
CONTRIBUTI DEL CANDIDATO

EROGAZIONI DEL CANDIDATO	DICHIARATI
Denaro fornito dal candidato e non versato sul c/c bancario e/o postale	€
Denaro fornito dal candidato e versato sul c/c bancario e/o postale	€
Valore di beni o servizi conferiti dal candidato	€
TOTALE	€

Firma del candidato

.....

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate

.....

ALLEGATO B
CONTRIBUTI E SERVIZI

GENERALITA' DI COLUI CHE EFFETTUA IL CONTRIBUTO		CONTRIBUTI IN DENARO	VALORE DEI BENI E SERVIZI CONFERITI	TOTALE
NOMINATIVO	INDIRIZZO	IN EURO	IN EURO	IN EURO
1		€	€	€
2		€	€	€
3		€	€	€
4		€	€	€
5		€	€	€
6		€	€	€
7		€	€	€
8		€	€	€
9		€	€	€
10		€	€	€
TOTALE		€	€	€

Firma del candidato

.....

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate

.....

ALLEGATO C

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ASSUNTI DAL CANDIDATO		DICHIARATI
NOMINATIVO CREDITORE	INDIRIZZO	EURO
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
TOTALE		€

Firma del candidato

.....

Controfirma del mandatario per la certificazione delle entrate

.....

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL

**Richiesta applicazione aliquota IVA 4% e
Commissione d'ordine da parte dei candidati**

Come da vigente normativa (art. 7, Legge 8 aprile 2004, n. 90, che modifica l'art. 18, Legge 10 dicembre 1993, n. 515) e successive modifiche.

Spett. le _____

Il sottoscritto _____, **mandatario elettorale** del
Signor _____, **candidato alle elezioni comunali
del Comune di** del, **nel commissionare la
seguente produzione o servizio o prestazione**

chiede l'applicazione dell'aliquota agevolata Iva al 4 % ai sensi dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche (*)

_____ li _____

Firma del Mandatario

(*) Legge 515/1993 Articolo 18 e successive modificazioni - Agevolazioni fiscali

«Art. 18 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;». - Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): «18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;».

SPEDIZIONI POSTALI A TARIFFA AGEVOLATA E AGEVOLAZIONI FISCALI

La legge 515/93 all'art. 20, punti 1 e 2, prevede per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, **per le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario** e, in quanto compatibili delle Regioni a statuto speciale, per le elezioni dei Consigli Comunali e Provinciali, del Sindaco e del Presidente della Provincia, la spedizione postale a tariffa agevolata e le agevolazioni fiscali come di seguito specificato:

1. SPEDIZIONI POSTALI A TARIFFA AGEVOLATA

"Ciascun candidato in un collegio uninominale (1) e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione (2) per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (3) hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di **€ 0,04**, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio (4) per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione provinciale(5) e per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali".

Qualora le agevolazioni postali, come per le precedenti consultazioni elettorali, non fossero quelle previste dalla 515 del 10.12.93, le Poste italiane SpA, hanno previsto un servizio di spedizione alternativo per il quale si invitano gli interessati a richiederli presso le aree ed i servizi postali del comune capoluogo.

Deve intendersi: (1) al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale; (2) al Consiglio provinciale; (3) del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale; (4) nel Comune; (5) nei Comuni della provincia, per le elezioni regionali.

Modalità di spedizione

Le lettere/plichi devono essere consegnati esclusivamente agli uffici di cui al precedente paragrafo e devono essere accompagnati da una dichiarazione in triplice copia (mod. 1), riferita al candidato o alla lista di candidati recante l'indicazione del numero di lettere/plichi da spedire.

Su ciascuna busta/plico deve essere riportato il nominativo del candidato e la denominazione della lista di candidati ed il comune o la provincia in cui si presenta.

L'Ufficio postale all'atto della riscossione di lettere/plichi dovrà prendere nota, sulla dichiarazione presentata, degli estremi del documento di riconoscimento dell'incaricato alla consegna.

Per quanto riguarda l'affrancatura di lettere/plichi gli uffici postali consigliano l'adozione di sistemi alternativi, con apposita dicitura da riportare nello spazio riservato al francobollo, rispetto alla normale applicazione del francobollo stesso.

In particolare:

1. qualora il menzionato materiale venga affrancato a macchina, la dicitura da apporre, a cura del mittente, anche a timbro, sugli involucri di ciascun invio da spedire o sull'invio stesso, deve essere **“Plico elettorale Tar. Rid. L. 515/93”**. Nell'occasione della presente consultazione elettorale è consentito a ciascun utente di macchina affrancatrice di impostare i plichi in argomento presso un qualunque ufficio P.T. del proprio comune o di un comune della propria provincia.
2. Nel caso in cui il suddetto materiale venga spedito, con assolvimento delle tasse attraverso il sistema del vaglia di servizio, emesso a favore del **“Cassiere provinciale di con il concorso del Controllore”**, oppure con versamento sull'apposito conto corrente dei proventi intestato alla **Direzione provinciale P.T. - Gestione Proventi Mensili**, la dicitura da apporsi sui plichi, sempre a cura del mittente, deve essere del seguente tenore: **“Tassa pagata – Plico elettorale Tar. Rid. L. 515/93”**.
3. Nell'ipotesi che il materiale medesimo venga postalizzato utilizzando appositi conti di credito ordinari, la dicitura da riportare, sempre su ciascun involucro o ciascun invio, è: **“Affrancatura da addebitarsi sul conto di credito ordinario aperto presso l'Ufficio postale di (autorizzazione Direzione Provinciale P.T. di del)”**. E' ovvio che in tal caso deve essere acceso un apposito conto di credito ordinario presso il Gestore provinciale di quella Direzione provinciale.
4. Ove l'affrancatura del materiale suddetto avvenga con l'applicazione di francobolli, la dicitura da apporre, sempre su ciascun involucro o ciascun invio, a cura del mittente è: **“Plico elettorale Tar. Rid. L. 515/93”**.

2. AGEVOLAZIONI FISCALI (ART.18 LEGGE 515/93)

“Per materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4%”

Si ricorda, inoltre, di riportare su qualsiasi tipo di materiale elettorale prodotto, la dicitura:

“COMMITTENTE RESPONSABILE

CANDIDATO AL

(legge 515/93 art. 3, comma 2)

ELEZIONI

data

POSTE ITALIANE E.P.E.
FILIALE P.T. DI
UFFICIO P.T. DI

CANDIDATO
(indicare nome e cognome)

LISTA
(indicare denominazione)

REGIONE/PROVINCIA/COMUNE
.....

RECAPITO

QUALITA' PLICHI SPEDITI
(indicarla in numero ed in lettere)

DI CUI :

- NUMERO "CHIUSI" FINO A 20 GRAMMI
- NUMERO "CHIUSI" DA 21 A 70 GRAMMI
- NUMERO "APERTI" FINO A 20 GRAMMI
- NUMERO "APERTI" DA 21 A 70 GRAMMI

SI DICHIARA CHE CON IL NUMERO DEI PLICHI DI CUI ALLA PRESENTE SPEDIZIONE SOMMATO A QUELLO DI EVENTUALI IMPOSTAZIONI PRECEDENTI ANCHE PRESSO UFFICI DIVERSI NON VIENE SUPERATO IL NUMERO MASSIMO DI INVII PREVISTO DALL'ART.17 DELLA LEGGE N.515 DEL 10/12/1993.

FIRMA
(leggibile dell'incaricato della consegna)

DATA

(CANCELLARE LE INDICAZIONI SUPERFLUE)

.....
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INCARICATO DELLA CONSEGNA

FIRMA DELL'IMPIEGATO ACCETTANTE

BOLLO E DATA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

.....